

## ACCERTAMENTO

Accertamento-Avviso privo di sottoscrizione autografa del dirigente-Firma a stampa-Validità-Sussiste.

Sent. n. 438 del 10/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore Lunerti-Comune di Roma/Sibilia Pubbl. e Affis.srl.

L'avviso d'accertamento, pur mancante della sottoscrizione autografa del dirigente dell'ufficio, è formalmente corretto quando risulta applicato il disposto dell'art.1, comma 7, della L. n.549/1995 che espressamente prevede la sostituzione della firma autografa con l'individuazione a stampa del soggetto responsabile.

Rif. Normativi:L. n.549/1995, art.1, comma 7; DLgs n.507/1993, art.10, comma 3.

### NOTA

L'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica dell'atto amministrativo notificato allorché, dallo stesso contesto dell'atto, sia possibile accertare l'attribuibilità dell'atto stesso a chi deve esserne l'autore ma resta salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento in ordine alla sussistenza, sull'originale del documento notificato, della sottoscrizione del soggetto autorizzato a formare l'atto amministrativo (Cass. N.9441/2001).

In tema di atti amministrativi informatici la Suprema Corte (Cass. 15448/2003) ha statuito che è da escludere la nullità della sottoscrizione stampata su atto meccanografico mediante indicazione della qualifica di "Direttore Generale ff" e l'apposizione di una sigla a stampa non leggibile, atteso che tali modalità sono equipollenti a quelle previste dalla legge, consentendo, in caso di necessità, l'identificazione del soggetto indicato come autore dell'atto, che è resa più agevole dalla precisazione della qualifica.

E' valida l'autorizzazione a proporre appello priva della sottoscrizione del funzionario responsabile del servizio contenzioso della Direzione Regionale, trattandosi di mera irregolarità non sanzionata con comminatoria di invalidità, quando dal testo sia possibile ricavare l'attribuzione e la provenienza dell'atto dalla persona specificamente individuata (Cass. 12446/04).

Accertamento-Allegazione in esso dell'atto richiamato-Obbligo-  
Solo dopo l'introduzione dell'art.1 del DLgs n.32/2001.

Sent. n. 209 del 30/1/2007-CTR del Lazio - Sez. 32-Presidente Di  
Popolo-Relatore Paparelli-Mennuti/Ag.entrare Albano.

L'obbligo dell'allegazione all'avviso d'accertamento dell'atto in esso richiamato non sussiste ove nei motivi della pretesa impositiva risulta uno specifico riferimento a fatti che erano a conoscenza del contribuente.

Tale obbligo è stato introdotto solo con l'art.1 del DLgs n.32 del 26/1/2001.

Rif. Normativi: DLgs n.32 del 26/1/2001, art.1;DPR n.600/1973,art.42;L. n.212/2000,art.7.

Rif. Giurisprudenziali:Cass. N.1034,n.8407 del 2002.

Accertamento-Allegazione atti richiamati nell'avviso-Necessità-  
Mancanza-Nullità.

Sent. n.220 del 29/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 38-Presidente  
Elefante-Relatore Scala- Ag.Entrate Roma 2/Nicolazzi.

Lo Statuto dei diritti del contribuente ha elevato a dignità di elemento essenziale dell'accertamento,rendendola obbligatoria,l'allegazione degli atti richiamati nel relativo avviso emesso dall'ufficio,non essendo sufficiente che l'atto sia conoscibile da parte del contribuente.

In mancanza di detto elemento l'avviso d'accertamento deve essere considerato nullo.

Rif. Normativi:L. n.212/2000,art.7,comma 1.

Rif. Giurisprudenziali:Cass. N.777/1993,n.6201/2005.

Accertamento-Elementi raccolti nel PVC senza contraddittorio-Valore probatorio ed utilizzabilità in giudizio-Inammissibilità.

Sent. n.64 del 30/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 3-Presidente Cocco-Relatore D'Andria- Ag.Entrate Roma 3/Microtek Italia spa.

In base ai principi fondamentali sanciti nell'art.111 della Costituzione secondo cui le prove devono formarsi davanti al giudice nel contraddittorio delle parti, gli elementi evidenziati in un verbale di constatazione della Guardia di finanza ai fini dell'accertamento di operazioni commerciali fittizie non possono essere utilizzate probatoriamente nel processo tributario.

Rif. Normativi:Costituzione art.111;DLgs n.546/1992,art.7

Accertamento-PVC-Prova-Limiti.

Sent. n.215 del 15/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 34-Presidente Cellitti-Relatore Molfese-Ag.Entrate Roma 5/Tusco Carni due srl in liq.

Considerato che la prova è il mezzo necessario per dimostrare l'esistenza di un fatto dichiarato da una delle parti, ove l'ufficio affermi la falsità o l'inesistenza di fatture deve fornirne la prova.

La circostanza che il contribuente abbia sottoscritto il PVC nel quale la Guardia di finanza afferma l'inesistenza delle fatture non è sufficiente a far ritenere che il soggetto controllato ne abbia approvato il contenuto.

Rif. Normativi:art.2697 c.c. .

NOTA

Sono quattro sentenze che approfondiscono il tema e le conseguenze derivanti dal Processo verbale di contestazione con diverse sfumature ed approcci.

Si deve ricordare che (Cass. n. 21265/05) il processo verbale di constatazione delle operazioni svolte dalla Guardia di Finanza nel corso delle verifiche fiscali, redatto in contraddittorio con il contribuente, fa piena prova, fino a querela di falso, anche dei fatti materiali che i verbalizzanti attestano di avere constatato personalmente, in quanto è assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. ed occorre proporre querela di falso per contestarne la veridicità.

E' consolidato nella giurisprudenza della Cassazione-la sentenza massimata n.209 della CTR lo esplicita-l'orientamento secondo il quale un avviso di accertamento, emesso prima dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 42, secondo comma, del DPR n.600/1973, introdotta dall'art. 1 del DLgs n.32/2001, può ritenersi legittimamente motivato anche *per relationem*, tramite il rinvio a un rapporto della polizia tributaria, se conosciuto o conoscibile dal contribuente (Cass. n. 1034/2002).

Ma con la sentenza n.220 i giudici della regionale statuiscono che non è sufficiente la conoscenza dell'atto da parte del contribuente, il quale deve essere allegato pena nullità dell'accertamento.

Con la sentenza n.64 i giudici della III Sezione della CTR hanno statuito che gli elementi evidenziati in un verbale di constatazione della Guardia di finanza ai fini dell'accertamento di operazioni commerciali fittizie non possono essere utilizzate probatoriamente nel processo tributario.

Ciò in base ai principi fondamentali sanciti nell'art.111 della Costituzione secondo cui le prove devono formarsi davanti al giudice nel contraddittorio delle parti.

Ed infine la sentenza n.215 statuisce che la circostanza della sottoscrizione del PVC nel quale la Guardia di finanza afferma

L'inesistenza delle fatture non è sufficiente a far ritenere che il soggetto controllato ne abbia approvato il contenuto e, pertanto, l'ufficio deve fornire sempre la prova di tale fatto.

#### Accertamento induttivo-Ente non commerciale con più attività-Contabilità separata-Criteri.

*Sent. n. 43 del 20/3/2007-CTR del Lazio - Sez. 29-Presidente De Salvo-Relatore Zema- Ag.Entrate Viterbo/Università agraria Tarquinia.*

L'art.109, commi 2 e 3, nel testo vigente al 1997, poi modificato dal DLgs n.460/1997 con efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data del 31/12/1997, disponeva che gli enti non commerciali che esercitavano più attività d'impresa potevano dedurre i relativi costi e componenti negativi risultanti in bilancio, a condizione che l'ente avesse tenuto una contabilità unica.

Rif. Normativi: DPR n.633/1972, art.36; DPR n.917/1986, art.109, commi 2 e 3; DLgs n.460/1997.

#### Accertamento sintetico-Immobili-Incremento dovuto ad apprezzamento sul mercato-Indice contributivo-Inidoneità.

*Sent. n. 133 del 19/4/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore Lunerti-Berardo/Ag.Entrate Roma 5.*

L'utilizzo dell'indice di capacità contributiva consistente in spese per investimenti immobiliari è sicuramente congruente con la logica dei fatti considerando che normalmente gli investimenti sono frutto di capitali accumulati nel tempo e che potrebbero essere occultati al fisco.

Ma l'incremento immobiliare avviene il più delle volte esclusivamente per l'apprezzamento del bene sul mercato, per cui

l'indice di capacità contributiva può palesarsi inidoneo a giustificare il maggiore reddito accertato sinteticamente.

NOTA

Nella specie lo spunto per effettuare l'accertamento sintetico era stato l'esistenza d'incrementi patrimoniali dovuti ad un conferimento per aumento di capitale in una società partecipata.

I giudici, pur ritenendo valido l'accertamento da un punto di vista formale, hanno ritenuto che se tali incrementi non sono il frutto di spese o costi per miglioramento, ammodernamento e trasformazione, ma per apprezzamento del bene sul mercato, l'indice di capacità contributiva si appalesava del tutto inidoneo a giustificare il maggiore reddito accertato.

**Accertamento-Simulazione assoluta di contratti-Condizioni.**

**Sent. n. 79 del 17/5/2007-CTR del Lazio - Sez. 32-Presidente Truini Palomba-Relatore Rosano- Ag. Entrate Roma 1/Immobil 2000 srl in liqu..**

Il comportamento amministrativo effettuato dalla ricorrente, protrattosi per molti anni, di ripetuti compromessi di compravendita immobiliare fittizi, mai portati a compimento e note di credito, per lo stesso importo del compromesso, realizzati da società facenti capo alla ricorrente, che accrescevano i costi al fine di ridurre il reddito dell'impresa, fanno ritenere tali contratti affetti da simulazione assoluta, per cui non sussiste il diritto alla detrazione IVA, risultando le fatture e le note di credito del tutto prive di ogni giuridica consistenza.

Rif. giurisprudenziali: Cass. N.12353/2005.

NOTA

Con questa sentenza i giudici hanno constatato l'esistenza di un meccanismo di evasione d'imposta attraverso un sistema di compravendite immobiliari simulate.

Il meccanismo consisteva nel redigere un preliminare di compravendita d'immobile nel quale era apposta una clausola risolutiva legata ad una condizione impossibile (in quanto

concernente un evento che non poteva ragionevolmente realizzarsi); emissione di una fattura dell'acconto ricevuto, pari quasi all'intero prezzo dell'immobile oggetto del preliminare; a distanza di un anno, accertata la risoluzione del contratto per mancato avveramento della condizione, emissione di fattura di acquisto e relativa nota di credito; redazione di altro preliminare di vendita con la stessa o altra società del gruppo, avente analoghe pattuizioni e la medesima conclusione; i pagamenti avvenivano attraverso giroconti, effettuati presso finanziarie dello stesso gruppo.

La Suprema Corte con la recente sentenza n.20816/05 ha statuito che L'Amministrazione finanziaria, quale terzo interessato alla regolare applicazione delle imposte, è legittimata a dedurre (prima in sede di accertamento fiscale e, poi, in sede contenziosa) la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente, o la loro nullità per frode alla legge (art. 1344 c.c.), ivi compresa la legge tributaria.

Per tale accertamento non è necessario un preventivo giudizio di simulazione spettando poi al giudice tributario, in caso di contestazione, il potere di controllare "*incidenter tantum*", attraverso l'interpretazione del negozio ritenuto simulato, l'esattezza di tale accertamento, al fine di verificare la legittimità della pretesa tributaria (Cass. 11676/02).

La relativa prova può essere data con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni.

Accertamento catastale-Proposta di rendita con procedura DOCFA-Termine assegnato all'Amministrazione per la determinazione della rendita definitiva-Natura-Ordinatio.

Sent. n. 40 del 17/5/2007-CTP di Roma - Sez.22-Presidente Angelani-Relatore Clemenzi-Fortini/Ag.Territorio.

I termini per la rettifica delle rendite catastali sono regolate in due fasi distinte dettate dal 3° e 10° comma del DM n.701/1994.

La seconda fase dettata dal 10° comma stabilisce che l'ufficio notifica al contribuente le risultanze delle dichiarazioni nei soli casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte, ma non pone alcun limite di tempo.

Il decreto in questione non prevede il rispetto del termine di 12 mesi di cui al comma 3, né si deduce da tale norma il suo carattere perentorio.

Rif. Normativi: DPR n.1142/1949, DM n.701/1994, art.1 commi 3 e 10; L. n.342/2000, art.74.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N.16824/2006.

#### NOTA

In tema di catasto dei fabbricati, con il DM n. 701/1994, regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.n.400/1988. è stata introdotta una procedura- cosiddetta DOCFA - per l'accertamento delle unità immobiliari, che consente al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre la rendita degli immobili stessi.

La procedura ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 del DPR n. 1142/1949, la funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva.

L'art.1, comma 3 del DM citato assegna all'ufficio il termine massimo ("entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni") di un anno per la "determinazione della rendita catastale definitiva".

Tale termine (Cass. N.16824/2006) non ha natura perentoria.



Pertanto, ove l'amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. n. 1142 del 1949 a valere come "rendita proposta" fino a che l'ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva.

Per Cass. n.4764/2004, invece, con l'art. 1 del D.M. citato è stata introdotta una procedura di *silenzio-assenso* in ordine alle dichiarazioni di variazione dello stato dell'immobile e la rendita proposta diviene definitiva ove l'ufficio tecnico erariale non provveda ad accertamenti entro dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione.

Tale meccanismo di *silenzio-assenso*, tuttavia, dato il suo carattere eccezionale nei rapporti pubblicistici, non è suscettibile, in assenza di espressa previsione, di applicazione retroattiva, con la conseguenza che, anteriormente all'emanazione di detto decreto ministeriale, non era consentito al contribuente commisurare unilateralmente il tributo dovuto sulla base della semplice presentazione della denuncia di variazione, in assenza di un formale provvedimento di classamento da parte dell'UTE.

Accertamento-Azienda con esercizi in perdita-Cause di tale situazione-Prova-Contribuente.

Sent. n.166 del 22/5/2007-CTP di Roma - Sez. 5-Presidente Mazza-Relatore Di Caterino-Made in Japan moto 2 srl/Ag.Entrate Roma 1.

Una società che opera in un settore del commercio nel quale non si denuncia che sia afflitto da crisi economica, ma, tuttavia, chiude sistematicamente tutti gli esercizi in perdita e se i ricavi conseguiti sono quelli dichiarati e la percentuale di ricarico è inferiore a quella fissata dall'ufficio, ha l'onere di provare le eccezionali ragioni che lo hanno portato per più esercizi a conseguire un risultato negativo.

#### Accertamento induttivo-Legittimità-Prove.

Sent. n.115 del 27/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 20-Presidente Picozza-Relatore Leccisi-Ag.Entrate Rieti/Finass srl.

In presenza di un comportamento antieconomico dell'imprenditore, anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, l'ufficio può presumere maggiori ricavi.

Spetta all'ufficio provare le componenti attive del maggiore imponibile determinato, mentre incombe al contribuente, il quale voglia contestare tale determinazione, documentare il proprio assunto e fornire una giustificazione razionale ed analitica delle proprie scelte, dando adeguata ragione delle singole operazioni giudicate antieconomiche, non essendo sufficienti generiche allegazioni.

Rif. Giurisprudenziali: Cass. N.6337/,10802 del 2002, n.1821,13478,11645 del 2001.

#### NOTA

Sono sentenze in linea con l'orientamento fortemente maggioritario giurisprudenziale.

"Il fatto stesso che un imprenditore commerciale, che deve agire secondo criteri di economicità per conseguire il massimo guadagno, ponga in essere invece operazioni antieconomiche può di per se stesso integrare, se non adeguatamente motivato da ragioni che invece lo rendano razionale e lo giustifichino in una prospettiva più ampia, quegli elementi indiziari che possono giustificare un accertamento tributario"(Cass. n.398/2003).

In presenza di una contabilità formalmente regolare, ma con un comportamento del contribuente manifestamente ed inspiegabilmente antieconomico l'accertamento è legittimo, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (Cass. n.793/2004).

Quindi l'accertamento va contestato da parte del contribuente esclusivamente sul piano probatorio.

**Accertamento-Crediti d'imposta-Agevolazione ex L. n.388/2000-Mancata comunicazione responsabile proposto alla sicurezza-Mera formalità-Esclusione-Recupero imposta-Legittimità.**

**Sent. n. 204 del 7/6/2007-CTR del Lazio Sez.staccata di Latina - Sez. 40-Presidente Rapanà-Relatore Masi-Pietrosanti/Ag.Entrate Latina.**

L'art.7, comma 5, lett. d) della L. n.388/2000 prevede che per potere usufruire dell'agevolazione relativa ai crediti d'imposta, il datore di lavoro deve rispettare le prescrizioni sulla salute e sicurezza previste dai DLgs n.626/1994 e n.494/1996.

La mancata comunicazione agli organi competenti del responsabile preposto alla sicurezza non può considerarsi una mera formalità, costituendo elemento essenziale per l'attuazione della norma, per cui è legittimo il recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria del credito d'imposta utilizzato dall'impresa in compensazione dei versamenti dovuti.

Rif. Normativi: L.n.388/2000, art.7, comma5, lett. d), art.11, comma 8; DLgs n.626/1994, artt.4 e 8; DLgs n.494/1996.

**Accertamento-IVA-Credito d'imposta-Contenzioso-Recupero prima dell'entrata in vigore L. n.311/2004-Legittimità.**

**Sent. n.195 del 13/9/2007-CTR del Lazio - Sez.38-Presidente Elefante-Relatore Pennacchia-Ag.Entrate Roma 6/Sabatini.**

L'art.7, comma 7, della L. n.388/2000 stabilisce che il contribuente beneficiario del credito d'imposta, in caso di mancato ottemperamento, perde le predette agevolazioni.

L'Agenzia può emanare atti di recupero anche prima dell'entrata in vigore della L.n.311/2004, per il fatto che il comma 421 dell'art.1 di detta legge le attribuisce tale potere, in quanto le era stato attribuito anche dal DLgs.n.546/1992.

Rif. Normativi: L.n.388/2000, art.7, comma 7; L. n.311/2004, art.19, comma 1, lett.h); DLgs n.546/1992; DPR n.600/1973; DPR n.633/1972

Accertamento-Crediti d'imposta-Agevolazione ex L. n.388/2000-  
Mancata comunicazione responsabile preposto alla sicurezza-  
Violazione prescrizione su salute e sicurezza dei lavoratori-  
Esclusione- Recupero imposta-Illegittimità.

Sent. n. 160 del 10/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 10-Presidente  
Nicastro-Relatore Castello-Ag.Entrate Roma 8/Gieffe shop srl.

L'art.7, comma 5, lett.d) della L. n.388/2000 prevede che per potere usufruire dell'agevolazione relativa ai crediti d'imposta, il datore di lavoro deve rispettare le prescrizioni sulla salute e sicurezza previste dai DLgs n.626/1994 e n.494/1996.

La mancata comunicazione agli organi competenti del responsabile preposto alla sicurezza non può essere assimilabile ad una violazione delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

Ne consegue che nessuno ostacolo si pone al riconoscimento del diritto di fruizione del credito d'imposta.

Rif. Normativi: L.n.388/2000, art.7, comma 5, lett. d), art.11, comma 8; DLgs n.626/1994, artt.4 e 8; DLgs n.494/1996.

Prassi: Circ. N.1/E del 3/1/2001.

NOTA

Sono tre sentenze che affrontano un tema inedito per la CTR del Lazio e di molta attualità per l'allarme suscitato dalle numerose

morti sul lavoro:il recupero o meno del credito d'imposta ex L. n.388/2000.

L'art.7,comma 5,lett. d) di tale legge prevede che,per potere usufruire dell'agevolazione relativa ai crediti d'imposta,il datore di lavoro deve rispettare le prescrizioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori previste dai DLgs n.626/1994 e n.494/1996.

Sulla legittimità del recupero del credito d'imposta in caso di mancato ottemperamento della norma si sono espresse le prime due. L'ufficio contestava alla parte la mancata esibizione della documentazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute del personale dipendente e sulla designazione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, nonché la successiva comunicazione del medesimo all'ufficio dell'ispettorato del lavoro e alla USL competente,disposizioni espressamente richiamate dagli artt. 4 e 8 della L. n.626/1994,che disciplinano in modo esaustivo le norme comportamentali cui è tenuto il datore di lavoro.

La mancata comunicazione,motivano quei giudici, non può considerarsi una mera formalità costituendo essa elemento essenziale per l'attuazione della norma.

Invece,per i giudici della X Sezione la mancata comunicazione agli organi competenti del responsabile preposto alla sicurezza non può essere assimilabile ad una violazione delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

La conseguenza è che nessuno ostacolo si pone al riconoscimento del diritto di fruizione del credito d'imposta.

Accertamento-Studi di settore-Legittimità-Onere della prova-Ripartizione tra le parti-Criteri.

Sent. n. 233 del 10/7/2007-CTP di Roma - Sez. 51-Presidente Pellegrino-Relatore Centrella-Marzola/Ag.Entrate Roma 6.

Il richiamo allo scostamento tra il reddito dichiarato e le risultanze degli studi di settore è sufficiente per chiarire le

ragioni dell'accertamento e per permettere la difesa dell'interessato.

Gli studi di settore rientrando nella categoria delle presunzioni semplici ammettono la prova contraria.

All'ufficio incombe l'onere della prova dei singoli elementi in base ai quali viene prodotto il calcolo da sottoporre a tassazione (dipendenti impiegati, collaboratori, ecc.).

Una volta raggiunto il risultato del reddito calcolato in esecuzione delle previsioni di sistema e constatato che detto risultato non si appalesa congruo, l'onere di provare che l'incongruità deriva da condizioni non contemplate nella teoria del programma, ma tali da giustificare il minor reddito, è posto a carico del contribuente.

Rif. Normativi: DL n.331/1993, conv. in L. n.427/1993, art.62 bis; L. n.662/1996, art.3, comma 121, art.53, comma 1; DPR n.195/1999, art.4.

Rif. Giurisprudenziali: Cass  
n.26919/2006, n.1797/2005, n.17038/2002, n.13995/2002.

**Accertamento-Pagamento delle imposte con la compensazione legale ex artt.1241 e 1242 c.c. -Legittimità-Condizioni.**

**Sent. n. 288 del 17/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 1-Presidente Varrone-Relatore Gizzi-Ag. Entrate Roma 1/Eurogol srl.**

L'estinzione per compensazione di due crediti postula non solo la liquidità e l'esigibilità degli stessi, ma anche la loro certezza, per cui non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.

Anche a volere aderire alla tesi sull'immediata operatività dell'art.8 della L. n.212/2000, rimane da provare, a cura della società che l'ha eccepita, la volontà espressa nella sede idonea, relativa alla dichiarazione annuale, di volersi avvalere della compensazione piuttosto del rimborso dei presunti crediti.

Rif. Normativi: artt. 1241 e 1242 c.c. ; L.n.241/2000, art.8.

Cass. N.23483/2006, 4983/2004, 11496/2000.

NOTA

La ricorrente faceva rilevare di avere adempiuto al versamento dell'importo iscritto a ruolo attraverso la compensazione legale dell'indebito versamento dell'IVA per alcune annualità, come riconosciuto da una sentenza della CTR.

Quest'ultima sentenza era stata impugnata dall'ufficio e annullata dalla Cassazione.

Questi giudici hanno ritenuto che non ricorrevano i presupposti per operare la compensazione.

La compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243, comma secondo, cod. civ., presupponendo l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione è fatta valere, non può fondarsi su di un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso (nella specie il giudizio favorevole era stato annullato dalla Cassazione), in quanto tale credito non è liquidabile se non in quella sede (Cass.n.11496/2000).

Accertamento Ricavi presuntivi ex DPCM 29/1/1996 basati sui dati dichiarati dal contribuente-Legittimità ed attendibilità.

*Sent. n. 144 del 17/7/2007-CTR del Lazio - Sez. 10-Presidente Meloncelli-Relatore Romani-Eleuteri/Ag. Entrate di Rieti.*

L'applicazione dei parametri, come metodo accertativo del reddito anche se suscettibile di affinamento come è avvenuto con l'introduzione degli studi di settore, era perfettamente legittima con riferimento all'anno d'imposta 1999 (all'epoca non erano applicabili gli studi di settore).

Nel merito, i calcoli effettuati dall'ufficio sono corretti, quando sono basati sui dati dichiarati dal contribuente che, sottoscrivendoli, ne hanno avallato l'attendibilità.

Rif. Normativi: DPR n.600/1973, art.9; DPCM 29/1/1996

Accertamento-Cessione d'azienda-Costi d'acquisto non contabilizzati-Plusvalenza tassabile-Valore intera cessione.

Sent. n.230 del 29/10/2007-CTR del Lazio - Sez. 38-Presidente Elefante-Relatore Terrinoni- Ag.Entrate Roma 6/Odorisio.

In caso di cessione d'azienda è legittima la tassazione dell'intero corrispettivo quando gli iniziali valori di acquisto dell'azienda non risultano mai contabilizzati.

Accertamento-Fatturazione da parte di ditta evasore totale e non iscritta nel registro delle imprese-Detrazione-Ammissibilità se materiale fatturato esiste ed è stato utilizzato.

Sent. n133 del 16/11/2007-CTR del Lazio - Sez. 27-Presidente Mongiardo-Relatore Chillemi- Ag.Entrate Roma 1/Con.Or. International srl in liqu.

Non possono definirsi attività inesistenti i rapporti con una ditta solo per il fatto che questa sia evasore totale e/o comunque non abbia provveduto ad iscriversi nel registro delle imprese.

E' sufficiente che il materiale fatturato esista e che sia stato effettivamente utilizzato dalla società ricorrente.

Rif. Normativi:DPR n.602/1973,art.38;DPR n.633/1972,art. n.5.

NOTA

In tema di IVA, la fattura è documento idoneo a documentare un costo dell'impresa, come si evince chiaramente dall'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che ne disciplina il contenuto, prescrivendo tra l'altro l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo di ogni operazione commerciale.



Nell'ipotesi di fatture che l'amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva, ma spetta all'amministrazione, che adduce la falsità del documento e quindi l'inesistenza di un maggiore imponibile, provare che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere(Cass.27341/2005) .

Nella specie,i giudici,pur manifestando perplessità,avendo constatato l'esistenza della documentazione e dell'effettiva utilizzazione del materiale fatturato,hanno ritenuto che la provenienza delle merci di una società non iscritta nel registro delle imprese non fosse sufficiente a negare il diritto alla detrazione dell'imposta.

Si deve osservare che con la recente sentenza n.22255/2007 la Cassazione ha statuito che se l'amministrazione finanziaria contesta alla contribuente l'illegittima detrazione del tributo addebitato in rivalsa nelle fatture emesse con riferimento alle operazioni ritenute inesistenti,la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni stesse deve essere fornita dal contribuente attraverso opportuna documentazione contabile che, però, non può ritenersi legittima se proveniente da un soggetto inesistente.